

COMUNE DI LONA LASES

PROVINCIA DI TRENTO



STATUTO

**Testo coordinato con le modifiche approvate dal Consiglio comunale
con delibera n. 21 di data 17/12/2015**

TITOLO I – PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Autonomia comunale

1. Il Comune di Lona - Lases è ente autonomo entro l'unità della Repubblica italiana, rappresenta la comunità degli uomini e delle donne che vivono nel territorio comunale; cura gli interessi dei cittadini e tutela i loro diritti.
2. Esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri enti, disciplina la propria organizzazione secondo i princìpi e gli indirizzi fissati dalle leggi e dal presente Statuto.
3. Informa la propria attività al principio della programmazione, concorrendo alla determinazione degli obiettivi della Comunità di Valle, della Provincia Autonoma, della Regione, dello Stato e della comunità Europea.

Art. 2 – Princìpi e finalità

1. Il Comune impronta la propria azione al rispetto dei princìpi della Costituzione, alla affermazione dei diritti umani e dei princìpi di solidarietà e di pari opportunità tra i cittadini, senza discriminazioni di razza, lingua, sesso, cultura, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze; si riconosce nei valori cristiani come princìpi fondanti della comunità nel rispetto della pluralità delle religioni.
2. Il Comune garantisce il rispetto, la dignità e la vita di ogni persona, favorendone l'accoglienza dal momento del concepimento al suo termine nel rispetto delle scelte personali. Attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi al fine di creare e rinsaldare vincoli di solidarietà con altre comunità, italiane e straniere. Tutela e si adopera a rendere più vivibile l'ambiente di oggi e di domani.
3. Il Comune, in conformità ai princìpi costituzionali e alle forme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli (Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazioni Universali dei diritti dell'uomo, Patto internazionale sui diritti civili e politici, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia) riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace, della giustizia sociale e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare

del Comune una terra di pace. Il Comune assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà orizzontale.

4. Si adopera a favorire:

- a) l'ordinata convivenza sociale e civile;
- b) lo sviluppo e la crescita equilibrata dei minori, favorendo l'educazione e la socializzazione ed adoperandosi contro ogni forma di violenza;
- c) la formazione dei giovani mediante la rimozione degli ostacoli che limitino il diritto allo studio e alla cultura, assicurando l'accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell'istruzione;
- d) la parità giuridica, sociale ed economica di ambo i sessi assicurando concretamente il principio delle pari opportunità, e operando contro ogni forma di discriminazione;
- e) la valorizzazione del ruolo degli anziani la loro cura ed assistenza, nonché il sostegno e la promozione di occasioni di incontro e partecipazione;
- f) la tutela della famiglia come previsto dalla Costituzione;
- g) la realizzazione dei diritti dei diversamente abili e dei soggetti deboli rimuovendo gli ostacoli fisici e di comunicazione che limitano il loro pieno inserimento sociale;
- h) l'armonico sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità, ecologicamente sostenibile;
- i) l'effettivo esercizio del diritto alla salute e alla sicurezza sociale promuovendo iniziative di prevenzione e per l'efficienza dei servizi socio-sanitari;
- j) la promozione delle azioni necessarie a realizzare un efficiente sistema di servizi pubblici, anche se gestite da forme intercomunali;
- k) il diritto alla cultura e alla formazione permanente, all'esercizio e alla fruizione delle arti, della musica e degli spettacoli;
- l) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e delle consuetudini locali;
- m) un'adeguata risposta al bisogno lavorativo ed abitativo dei cittadini;
- n) la promozione del coordinamento dei tempi e delle modalità della vita urbana;
- o) la promozione di attività sportive, ricreative e culturali;
- p) la promozione della gestione del proprio territorio nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali;
- q) le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni;

- r) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio comunale;
- s) la salvaguardia delle risorse naturali, dell’ambiente e del verde pubblico anche con specifiche iniziative coinvolgendo tutti i cittadini e le Amministrazioni di uso civico.

Art. 3 – Diritti di cittadinanza

1. Sono titolari di iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione:
 - a) i cittadini inseriti nelle liste elettorali del Comune di Lona Lases;
 - b) i cittadini residenti nel Comune, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - c) i cittadini italiani, stranieri, apolidi, ancorché non residenti, ma che abbiano nel Comune il centro della loro attività di lavoro o di studio;
 - d) i cittadini originari di Lona Lases, residenti fuori dal territorio comunale.

Art. 4 – Territorio e popolazione

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Lona – Lases il territorio e la popolazione.
2. Il territorio del Comune di Lona Lases si compone di due entità territoriali:
 - Lona Lases che corrisponde ai territori delle due frazioni;
 - Lona Lases II che corrisponde alla zona dei Vasoni.
3. L’estensione territoriale del Comune, per una superficie complessiva di ha. 1.163, risulta così suddivisa:

• La frazione di Lona ha una superficie	di	ha.	436
• La frazione di Lases ha una superficie	di	ha.	293
• La zona dei Vasoni ha una superficie	di	ha.	410
• La zona della Regnana ha una superficie	di	ha.	24
4. Lona-Lases confina a est col Comune di Baselga di Pinè, a sud con quello di Fornace e di Albiano, a ovest, per mezzo dell’Avisio, con Cembra e a nord con Segonzano.
5. I biotopi di Lona – Lases hanno un’estensione di circa 20 ettari e si compongono di tre zone contigue ma molto diverse per condizioni ecologiche. La prima comprende il settore meridionale del lago di Lases, la seconda il Palù Redont e la valle dei Paludi, la terza la Valfredda con le cosiddette “Buse del Giaz” sono definiti biotopi di interesse provinciale dal 1988 (delibera della Giunta provinciale n. 8784).

6. La popolazione del Comune al 31 dicembre 2009 era di 837 persone di cui 502 a Lases e 335 a Lona.
7. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente, promuove la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico ed artistico; valorizza e tutela il verde pubblico.
8. Il Comune riconosce l'importanza dei beni di uso civico quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo delle popolazioni locali e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale. Ai cittadini residenti nelle frazioni di Lona e di Lases appartengono i beni di uso civico assegnati dal Commissario per la liquidazione degli usi civici con sentenza del 14 novembre 1932; con la medesima sentenza sono assegnati alla generalità dei cittadini del Comune di Lona – Lases i terreni in località Vasoni.

Art. 5 – Cenni di storia

Il territorio di Lona – Lases e dei Vasoni fu frequentato in epoca preistorica come lasciano supporre i resti di vita materiale. Per i Vasoni si hanno frequentazioni saltuarie già nel mesolitico (Prà della Fior), mentre per gli abitati di Lona – Lases frequentazioni più stabili si hanno sui Casteleri di Lona già nel periodo del bronzo dove sono di rilevante importanza numerose “coppelle”. Il dos del Castel di Lases trova invece frequentazioni già nel Eneolitico, periodo tardo romano e medievale (1350 circa).

Il nome dei due paesi di Lona e Lases deriva da termini prelatini. Ritrovamenti di ceramiche, vetri e metalli confermano che i due centri di Lona e Lases erano sicuramente abitati nel periodo del tardo impero. Prima del mille il territorio era di pertinenza del Capitolo della Cattedrale di Trento e del Vescovo.

Lases è ricordato per la prima volta in una pergamena del 9 dicembre 1214, dovuta al Vescovo Federico Vanga e in un'altra del Capitolo del 17 marzo 1253.

Lases, Lona e Pozzolago sono citati il 6 luglio 1253 come facenti parte della Comunità Montana di Pinè.

In quel contesto, che originariamente comprendeva anche Fornace e Albiano, Lona e Lases erano due ville, ognuna con proprio giurato o regolano i quali prendevano parte alle riunioni della Regola generale di Pinè, assieme ai giurati di tutte le altre ville, che formano la comunità.

Lona e Lases seguirono le vicende di tale comunità fino al 1874. I due paesi ebbero propri estimi fin dal 1429, lo statuto, pure del 1429, era in comune con Pinè. Diversi campi di Lases e di Lona appartenevano già allora a privati di Baselga, di Tressila, di Rizzolaga. Per i servizi religiosi Lona e Lases dipendevano da Pinè e si servivano nel corso dei secoli delle Chiese di San Cipriano, di San Mauro e di Baselga.

Piazzole, Sottolona e parte di Lona gravitano invece verso Cembra e Sevignano. Le prime cappelle cristiane sorsero a Lases e a Lona durante la prima metà del 1600.

A Lases, a partire dai primi decenni del XVII Secolo, nobili famiglie di Trento, come i Del Monte e i Gentilotti, acquistarono campi ed ebbero in affitto il lago.

La Villa signorile di Lases sorse in quel periodo e passò, nei primi anni del 1800, ai Conti Crivelli poi ai Signori De Adam ed ora posseduta dai nobili De Ferrari.

Nessuno di questi signori ebbe giurisdizione sulla zona, che rimase sempre libera, unita alla comunità di Pinè e con essa facente parte della Pretura Esterna di Trento.

Le due frazioni di Lona e Lases, sull'esempio delle altre frazioni o ville della comunità, cercarono di ottenere da Pinè in uso e poi in proprietà beni e diritti, dando vita alle amministrazioni frazionali che, dopo la seconda Guerra mondiale, divennero A.S.U.C.- Amministrazioni Separate degli Usi Civici-.

Si giunse così nel 1874 allo smembramento della Comunità Montana di Pinè ed alla costituzione dei quattro Comuni di Baselga, Bedollo, Miola e Lona-Lases.

Il Comune di Lona-Lases, con sede a Lona, possedeva allora solo la montagna dei Vasoni, in quanto il restante territorio apparteneva alle due frazioni, che avevano amministrazioni separate. Nel 1928 il regime fascista aggregò il Comune di Lona-Lases a quello di Albiano rimanendovi unito fino al 1952.

Dopo la ricostruzione, avvenuta a seguito di legge regionale, capoluogo e sede comunale divenne Lases.

Con la costruzione della strada Fersina - Avisio, ma soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, Lases si sviluppò in modo rilevante divenendo, con Albiano e Fornace, uno dei poli più importanti per la lavorazione e la commercializzazione del porfido.

Art. 6 – Lo stemma

1. Le modalità d'uso dello stemma e del gonfalone nonchè la loro produzione sono disciplinate con norme regolamentari.
2. Lo stemma originario del 1874 non fu mai usato e nel 1882 fu realizzato un semplice timbro con una stretta di mano il tutto racchiuso da un semplice ovale. Il tutto a significare che le due frazioni volevano essere unite e collaborare per un futuro migliore. Lo stemma del Comune di Lona Lases fu adottato con delibera consiliare nella riunione del 13 giugno 1984 ed approvato dalla Giunta Provinciale nella seduta del 31 agosto 1984. E' formato da uno scudo diviso a metà; nella parte superiore di colore azzurro, vi è al centro un cubetto di porfido d'oro e nell'angolo superiore sinistro un riquadro di colore argenteo con una pigna di cembro, in ricordo dell'appartenenza alla vecchia Comunità Montana di Pinè.
3. La parte inferiore dello scudo è di colore argenteo con due fasce ondulate di colore azzurro, a significare il lago. Le due parti dello scudo sono separate da una fascia di colore rosso a suggerire il porfido. Lo scudo è sormontato dalla corona murale, propria dei Comuni e ornato a destra da una fronda di olivo con bacche rosse ed a sinistra da una fronda di quercia con foglie e ghiande, il tutto legato da un nastro d'oro.

Art. 7 – La sede

1. La sede municipale è ubicata nella frazione di Lases.
2. Appositi albi comunali sono dislocati negli abitati di Lona e Piazzole.

TITOLO II – ATTIVITA'

CAPO I – PRINCÌPI GENERALI

Art. 8 - Enunciazione dei princìpi generali

1. Il Comune osserva i princìpi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 9 – Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipano alle attività istituzionali del Comune possono essere effettuate anche mediante l'utilizzo di mezzi telematici.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 10 – Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità e agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche per oggetto, all'albo comunale e/o all'albo informatizzato.
2. Con regolamento possono essere disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 11 – Diritto di accesso agli atti e alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei consiglieri comunali, dei componenti delle commissioni e del revisore dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 12 – I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni e approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione dei regolamenti non prima di **sette** giorni dall'invio della proposta ai consiglieri. E' in ogni caso esclusa la convocazione d'urgenza per la loro approvazione.
4. Il Comune conserva in apposito archivio e inserisce nel proprio sito informatico i regolamenti vigenti favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 13 – Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale e pubblica sicurezza, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. Il Sindaco può delegare il potere di cui al primo comma ad un Assessore o ad altri funzionari come individuati a norma dell'art. 54, comma 3.

Art. 14 – Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 15 – Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di novanta giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un espresso divieto di legge, Statuto o regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli ove previsti, le forme di pubblicità.

Art. 16 – Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione in ordine all'attivazione dell'istruttoria pubblica è formulata per avviso pubblico e annuncio all'albo comunale.
3. Con regolamento il Comune può disciplinare le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 17 - Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.

Art. 18 - Forme di pubblicità

1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per la libera consultazione, i seguenti atti:
 - a) lo Statuto ;
 - b) i Regolamenti ;
 - c) le deliberazioni approvate dal Consiglio comunale;
 - d) le ordinanze di carattere generale e i decreti sindacali;
 - e) altri atti generali e fondamentali che, in base a delibera del Consiglio comunale, debbano essere messi a consultazione dei cittadini.
2. Nel notiziario comunale o con altre forme idonee stabilite dal Regolamento di partecipazione viene data notizia con adeguato rilievo, dei provvedimenti generali e fondamentali.
3. Allo Statuto è garantita adeguata divulgazione mediante invio a tutte le famiglie residenti di Lona – Lases al fine dell'esercizio del diritto – dovere di partecipare alla vita della comunità.

CAPO IV – INTERVENTI ECONOMICI

Art. 19 – Princìpi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ha facoltà di intervenire anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente e in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO III – PARTECIPAZIONE

CAPO I – NOZIONE E NORME

Art. 20 – Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione delle forme associative e cooperative, in particolare delle associazioni rappresentative dei soggetti mutilati, invalidi, portatori di handicap, culturali e sportive, cooperative sociali, nonché delle associazioni di volontariato.
2. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative, le organizzazioni di volontariato, cooperativistiche e sindacali, anche con la messa a disposizione dei beni e servizi o con altre forme di sostegno reale.
3. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
4. Viene istituito un apposito albo delle Associazioni, degli Organismi, Enti e Categorie.
5. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di frazione, e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:
 - a) cittadini residenti organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
 - b) giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;
 - c) persone con oltre sessantacinque anni di età.
6. L'Amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari argomenti di loro interesse.

Art. 21 – Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO II – INIZIATIVA POPOLARE

Art. 22 – Richiesta di informazione, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini elettori possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni in ordine a specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;
 - b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno trenta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno dieci iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio comunale una questione di interesse collettivo;
 - c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno trenta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno dieci iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le richieste di informazione sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro sessanta giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Sindaco, che iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma tipica dell'atto che si propongono di fare adottare dal competente organo comunale e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e, qualora non adottate, ne è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO III – CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 23 – Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità

e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un terzo dei consiglieri o di almeno sessanta cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
3. Nell'atto di indizione sono individuate la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
4. Possono essere sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia informatica.

Art. 24 – Consulte, Comitati e Conferenze

1. Il Consiglio comunale può istituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.
2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente costituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento e aventi tra i propri fini:
 - a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne;
 - b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune;
 - c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e di Comuni vicini, in collaborazione con le scuole e le altre istituzioni, la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool e dell'utilizzo di stupefacenti e sostanze proibite, nonché il potenziamento della cultura della legalità.
3. E' facoltà del Sindaco invitare annualmente i cittadini e le associazioni locali a partecipare ad una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune, in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

CAPO IV – REFERENDUM

Art. 25 – Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, abrogativo e consultivo quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Il referendum può essere richiesto da due terzi dei Consiglieri assegnati o da un Comitato promotore composto da almeno 5 cittadini; in quest'ultimo caso il referendum è indetto qualora la proposta sia sottoscritta da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio ed in modo tale che ad essi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che nel giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte sottoposte a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica; il Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 26 – Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento a:
- a) materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
 - c) atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) personale del Comune, delle Aziende speciali, delle Società partecipate dal Comune;
 - e) Statuto comunale e regolamento interno del Consiglio comunale;
 - f) Statuti delle Aziende comunali, società a partecipazione comunale e alla loro rispettiva costituzione;
 - g) materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - h) piani territoriali e urbanistici, piani per la loro attuazione e relative varianti.

Art. 27 – Norme procedurali

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti, esterni al Consiglio comunale, e di cui uno designato dalla minoranza. Ad uno degli esperti sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta, entro quindici giorni dalla sua nomina, l'ammissibilità dei quesiti referendari assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione.
4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

TITOLO IV – ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I – CONSIGLIO COMUNALE

Art. 28 –Funzioni.

1. Il Consiglio comunale, composto dai Consiglieri eletti, rappresenta la Comunità, ne interpreta gli interessi generali ed esercita insieme al Sindaco le funzioni di governo ed indirizzo, approvando il documento programmatico da esso proposto
2. Esso esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua, secondo i principi affermati dello Statuto, gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. Esercita altresì le funzioni di controllo politico - amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per scopo l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
4. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla Legge.
5. Approva gli atti fondamentali delle Aziende speciali e delle Istituzioni previsti dallo Statuto Aziendale e dal Regolamento.
6. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale.
7. Può altresì esprimere orientamenti per l'adozione di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'Amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.
8. Quando uno o più Consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio di funzioni di istruttoria e rappresentazione inerenti specifiche attività o servizi, il Consiglio, ai sensi dell'art. 31, prende atto dell'incarico e determina ove spetti il rimborso spese.

9. Per l'esercizio delle sue funzioni il Consiglio può istituire osservatori e si dota di altri strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività del Revisore dei Conti e tenendo conto delle risultanze del controllo di gestione.
10. Esercita le altre competenze assegnategli dalla Legge regionale e quelle previste nell'ambito della Legge, dallo Statuto e adotta gli atti necessari al proprio funzionamento.
11. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri ed il relativo "status" sono regolati dalla Legge. Il Consiglio comunale resta in carica sino all'elezione del nuovo. Dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, il Consiglio Comunale può adottare solo gli atti urgenti.
12. Il Consiglio comunale delibera inoltre:
 - a) il conferimento della cittadinanza onoraria;
 - b) l'approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore a 250.000,00 euro e comunque nell'importo massimo previsto dalla legge;
 - c) i progetti definitivi o esecutivi il cui preliminare non sia stato approvato dal Consiglio e di importo superiore al limite di cui alla lettera precedente;
 - d) in materia di apposizione, estinzione, sospensione per un periodo pari o superiore a nove anni, del vincolo di uso civico;
 - e) in materia di denominazione di strade, piazze, edifici pubblici, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti situati in luogo pubblico o aperto al pubblico.
13. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art. 29 – Regolamento interno

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, in conformità allo Statuto, da un Regolamento interno adottato dal Consiglio stesso con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui non si raggiunga la predetta maggioranza il Regolamento viene adottato, in altra seduta, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In particolare il regolamento disciplina:
 - a) la costituzione e i diritti dei gruppi Consiliari;
 - b) il funzionamento delle conferenze dei Presidenti dei Gruppi;
 - c) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le competenze delle Commissioni consiliari;
 - d) la nomina e la revoca di Rappresentanti del Consiglio Comunale ;

- e) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni non sono pubbliche;
 - f) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento del Consiglio;
 - g) le modalità d'esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
 - h) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
 - i) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sulla attività del Comune e sugli organismi ad esso promossi o di cui fa parte.
3. Le modifiche del Regolamento interno sono approvate con la stessa procedura dell'adozione.

Art. 30 – Convocazione e validità delle sedute.

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispose l'ordine del giorno, previa facoltativa consultazione dei Capigruppo consiliari; eventuali convocazioni d'urgenza devono essere adeguatamente motivate.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro i termini previsti dalla legge.
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri e alla comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.
4. Il Regolamento interno stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio e norme generali per il suo funzionamento.
5. Quando **un sesto** dei consiglieri richiede una seduta del Consiglio, il Sindaco la convoca entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta; lo svolgimento della seduta deve avvenire entro i 15 giorni successivi alla convocazione.
6. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati.
7. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, è sufficiente l'intervento di **cinque** Consiglieri comunali, ferma restando la maggioranza richiesta per particolari deliberazioni.
8. Su specifici argomenti il Consiglio comunale favorisce la partecipazione al dibattito di esperti o rappresentanti di Enti e Organismi, con modalità definite dal Regolamento.
9. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvi i casi nei quali, secondo la Legge o il Regolamento, esse debbano essere segrete.

Art. 31 – Consiglieri incaricati.

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate.
2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
3. Al termine del proprio incarico, o almeno annualmente, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustri i risultati dell'incarico svolto.

Art. 32 – Deliberazione delle proposte

1. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui la Legge o lo Statuto prescrivano espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.
2. Ai fini della determinazione della maggioranza dei votanti non si computano tra i votanti gli astenuti.
3. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla Legge e dal Regolamento Consiliare.

Art. 33 – Gettoni di presenza

1. Ai Consiglieri comunali che non godono dell'indennità mensile di carica spetta un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio comunale e per non più di una seduta al giorno, nella misura prevista dalla Legge.
2. Il Consiglio Comunale può determinare la concessione di un gettone di presenza anche per le sedute delle Commissioni comunali, secondo le modalità previste dalla legge.

CAPO II – SINDACO E GIUNTA COMUNALE

Art. 34 – Il Sindaco

1. Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità, promuove l'attuazione del proprio programma, approvato dal Consiglio, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.

2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.
3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.
4. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale.
5. Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.
6. Ha competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo sulle attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
7. La Legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
8. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione e di vigilanza, e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 35 – Funzioni

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio e ne dirige i lavori secondo Regolamento.
2. Convoca e presiede la Giunta; promuove e coordina l'attività degli Assessori, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.
3. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali. Stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti già conclusi, negli atti pubblici quando il Segretario comunale assume la funzione di ufficiale rogante.
4. Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.
5. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
6. Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla Legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti dal Comune.
7. Con il concorso degli Assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Convoca periodicamente conferenze interne di servizio per la verifica dello stato di attuazione del programma.

8. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi stabiliti, ferme restando le relative autonomie gestionali.

Art. 36 – Deleghe

1. Il Sindaco può delegare agli Assessori, al Segretario o a funzionari comunali l'adozione di atti attribuiti alla Sua competenza, fermo restando il Suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere motivatamente alla riassunzione del provvedimento.
2. Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune negli Organismi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.

Art. 37 – Vicesindaco

1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a Lui attribuite dalla Legge e dallo Statuto, dal Vice Sindaco, nominato dal Sindaco stesso all'inizio del proprio mandato tra gli Assessori.
2. Nel caso di contemporanea assenza o di impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età; in assenza o mancanza di Assessori, il Consigliere più anziano di età.

Art. 38 – Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale esercitano le funzioni di governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti.

Art. 39 – Composizione

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da 3 assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi.
2. **Può essere nominato quale assessore, anche un cittadino non facente parte del consiglio comunale in possesso dei requisiti di compatibilità e eleggibilità previsti per la carica di Consigliere e Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, l'assessore non facente parte del consiglio può partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.**
3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
4. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre trenta giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
5. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli assessori, il Sindaco li sostituisce entro trenta giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

CAPO III – ALTRI ORGANI

Art. 40 – il Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è, nell'ordine, assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano di età.
3. Il Sindaco, nella sua funzione di Presidente del Consiglio, assolve in particolare alle seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale, ne coordina i lavori e ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - b) assicura il collegamento politico con i gruppi consiliari;

- c) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
- d) propone la costituzione delle commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
- e) promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
- f) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei consiglieri comunali;
- g) programma i lavori del Consiglio comunale e, tenuto conto delle richieste e proposte della Conferenza dei Capigruppo, della Giunta, delle commissioni e dei singoli Consiglieri;
- h) promuove e coordina la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e controllo delle linee programmatiche da parte del Sindaco e di singoli assessori;
- i) cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore civico;
- j) adempie alle ulteriori funzioni previste dal Regolamento interno.

Art. 41 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza ed il nominativo del Capo-gruppo.
2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi, secondo criteri e modalità fissati dal Regolamento interno.
3. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'Albo e, con periodicità mensile, gli elenchi delle determinazioni dirigenziali, dei decreti sindacali e delle ordinanze a carattere generale. I medesimi atti sono inviati su richiesta per via telematica, ove possibile, con il primo giorno di pubblicazione.

Art. 42 – Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la Comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio comunale adotta la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste

dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il Consigliere è dichiarato decaduto, il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Sindaco provvede ad informarlo dell'onere di partecipare alla seduta successiva. Qualora l'assenza persista nella seduta successiva, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative adottate.

Art. 43 – Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
4. Dei lavori delle commissioni comunali è redatto processo verbale in cui sono riportati gli atti, le deliberazioni ed il resoconto sommario del dibattito.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
6. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge, e che sono indispensabili per garantire la funzionalità del Comune, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale. In tali casi la nomina delle Commissioni subentranti deve comunque avvenire entro novanta giorni dalla data di scadenza delle precedenti.

Art. 44 – Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio. E' inoltre titolare dei seguenti diritti:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione e emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno;
 - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
 - d) affinché sia effettivo l'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 45 - Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.
3. Le nomine e le designazioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 43 e comma 2 del presente articolo sono di norma effettuate garantendo un'adequata rappresentanza ad ambo i generi e comunque complessivamente almeno un posto ciascuno. A tale principio sono informati i criteri di indirizzo adottati dal Consiglio.

TITOLO V – GARANZIE

CAPO I – OPPOSIZIONE ALLE DELIBERE

Art. 46 – Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale per motivi di legittimità e di merito. In ogni caso le deliberazioni di Giunta comunale e di Consiglio comunale diventano esecutive, a termine di legge, dopo il decimo giorno dall'inizio della loro pubblicazione.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino o da chiunque vi abbia interesse;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato e i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio del Comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere a, b e c;
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un *fumus* in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento di esame del ricorso per un periodo massimo di 60 giorni non prorogabili e non reiterabili, al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso, qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento o il rigetto del ricorso, qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad

oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 60 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine di cui al precedente comma, purché esso sia divenuto esecutivo, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO II – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 47 – Il difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente e imparziale, che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa e interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti, ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 48 – Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale, per estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Mediante la predetta convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici e ai servizi, nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

4. Nel rispetto delle modalità di cui al precedente comma 1, il Consiglio comunale può deliberare di convenzionarsi con uno o più Comuni per la gestione associata dell'ufficio di Difensore Civico, nel rispetto delle cause di incompatibilità di cui al successivo articolo.

Art. 49 – Incompatibilità e ineleggibilità

1. Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 48 al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità stabilite dalla legge provinciale in materia; nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 48, al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco.
2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei due precedenti mandati amministrativi la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere di Lona – Lases o della Comunità di Valle cui appartiene il comune.
3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.
4. Qualora sussista una causa di incompatibilità o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di trenta giorni, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica.

Art. 50 – Funzioni e modalità di intervento

1. Nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 48, la convenzione che disciplina la gestione associata dell'istituto, dispone anche in ordine all'organizzazione e al funzionamento dell'istituto, assicurando in ogni caso al Difensore civico una struttura idonea per l'esercizio delle proprie funzioni.

TITOLO VI – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 51 – Princìpi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a princìpi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e l'ottimizzazione dei servizi resi alla Comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 52 – Forme di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1 possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. Gli articoli 54 e 55 del presente Statuto attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza e alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 53 – Organizzazione

1. La struttura organizzativa comunale minima, anche mediante forme di gestione associata, si articola nei seguenti servizi:
 - Servizio finanziario e tributi;
 - Servizio tecnico;
 - Servizio segreteria e affari generali.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) individua funzioni, atti e competenze di cui all'articolo 52, commi 1 e 3;
 - b) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alla lettera a) del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2, lettera a).
4. La Giunta, mediante gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al Segretario comunale e ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 54 – Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, e fatta eccezione per i casi in cui i regolamenti comunali dispongano diversamente, è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni;
 - b) adottare le ordinanze;
 - c) stipulare gli accordi e i contratti;
 - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
 - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), b), c), e), attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori ovvero a soggetti contrattualmente qualificati mediante apposito atto specificante la durata e i limiti della delega.
4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono

comunque l'efficace e efficiente svolgimento del procedimento sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 55 – Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:
 - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
 - c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie;
 - d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
 - e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
 - f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
 - g) in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, qualora, ai sensi delle disposizioni provinciali vigenti in materia, possa farsi ricorso alla procedura negoziata, senza o previo confronto concorrenziale, ovvero al sondaggio informale, assume la deliberazione a contrattare;
 - h) nomina le commissioni giudicatrici di gara e di concorso;
 - i) approva gli atti di collaudo e regolare esecuzione, nonché atti ricognitivi della spesa per opere pubbliche;
 - j) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
2. La Giunta comunale, con propria deliberazione adottata con voto favorevole di tutti i componenti assegnati, può delegare, anche parzialmente, le competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale ovvero a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.
3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 56 – Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale attua le direttive e adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale e ha funzione di direzione, sintesi e raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui al comma 1 e 2:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione e ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e, in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Con il regolamento di organizzazione possono essere disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 57 – Presidenza delle commissioni giudicatrice di concorso e di gara

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale.
2. Le commissioni di gara sono presiedute dal Segretario comunale o dal funzionario incaricato dalla Giunta nell'ipotesi che il segretario svolga le funzioni di funzionario rogante.

Art. 58 – Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII – SERVIZI PUBBLICI

Art. 59 – Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, nell'ambito di quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo in caso contrario essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 60 – Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici spettano al Consiglio comunale.
2. Spettano alla Giunta comunale i relativi aggiornamenti in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
3. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la legge rimetta la determinazione della tariffa al regolamento comunale.
4. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

5. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.
6. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono essere comunque modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

TITOLO VIII – FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 61 – Principio di cooperazione

1. Il Comune al fine di assolvere alle proprie funzioni in modo ottimale e coordinato, si avvale delle forme associative e di collaborazione con le altre Amministrazioni pubbliche e con i privati previste dalle leggi vigenti.
2. In particolare il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, consorzi, unioni di Comuni, accordi di programma.

Art. 62 – Conferenza dei Sindaci di Valle

1. In relazione a particolari problematiche di interesse sovracomunale, il Sindaco può promuovere forme di consultazione con i Sindaci dei Comuni della Valle di Cembra.
2. In tale contesto i Sindaci potranno esprimere pareri e proposte nelle seguenti materie:
 - a) individuazione di forme collaborative intercomunali previsti dal presente titolo;
 - b) discussione su questioni di rilevante interesse che incidono sulla popolazione della Valle di Cembra o su una parte rilevante della stessa;
 - c) promozione della Comunità di Valle di Cembra a norma delle vigenti disposizioni.
3. Apposito regolamento, adottato da tutti i comuni interessati, disciplina le modalità di convocazione e di deliberazione, le modalità di turnazione della presidenza e gli altri aspetti organizzativi della Conferenza permanente dei Sindaci di Valle.

TITOLO IX – GESTIONE FINANZIARIA

Art. 63 – Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto entro novanta giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di quindici giorni dall'invio della proposta ai consiglieri.
3. Le linee programmatiche di mandato possono essere adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale, o di un quinto dei consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze, emersi in ambito locale.
4. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e assessori delle linee programmatiche di mandato e eventualmente ne dispone l'adeguamento.
5. Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale in ordine all'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

Art. 64 – Programmazione finanziaria - controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamenti vigente, e in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale;
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull'andamento finanziario del Comune, nonché sui programmi realizzati e in corso di realizzazione.
4. Il bilancio annuale di previsione, le relative variazioni e il rendiconto della gestione non possono essere approvati, neppure in seconda convocazione, se alle

sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri assegnati.

Art. 65 – Gestione – controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 66 – La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di interesse pubblico.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati per ragioni di interesse pubblico, in particolare quando la loro redditività risulti inadeguata rispetto al loro valore, oppure si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali, o sia necessario provvedere in tal senso per fare fronte con il ricavato ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente, ovvero il mantenimento del bene risulti diventare eccessivamente gravoso per l'ente.

Art. 67 – Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato sulla base di una convenzione deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 68 – Il Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli uffici comunali.
2. Il Sindaco può richiedere la partecipazione del Revisore dei conti alle sedute della Giunta; il Presidente od ogni capogruppo possono richiedere la partecipazione del Revisore dei conti alle sedute del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.

TITOLO X – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 69 – Revisione dello Statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende, sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 70 – Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli **30 comma 5 e comma 7**, **39 comma 1 e comma 2**, **31 comma 1** e **43 comma 3** trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

Art. 71 – Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo comunale per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie locali e al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo comunale.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre-leggi del codice civile.